

ENTI NON COMMERCIALI

Attività delle odv non soggette a Iva fino all'entrata in vigore della riforma

di Guido Martinelli, Marta Saccaro



Con la [risposta ad un'istanza di interpello n. 50 del 12 febbraio 2020](#) all'Agenzia delle Entrate viene offerta l'occasione di affrontare il tema del **regime Iva** applicabile alle **organizzazioni di volontariato** in "pendenza" dell'entrata in vigore della riforma recata dal **Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**.

Nello specifico, la questione è relativa alla legittima **esclusione dall'ambito soggettivo Iva** per un'organizzazione di volontariato che, sulla base di una specifica **convenzione**, riceve **contributi da un'amministrazione pubblica a rimborso delle spese sostenute** per un determinato progetto.

La norma di riferimento è l'[articolo 8, comma 2, primo periodo, L. 266/1991](#), che prevede, tra l'altro, che *"le operazioni effettuate dalle **organizzazioni di volontariato** di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, **non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**".*

Questa disposizione è stata in passato oggetto di **interpretazioni equivocate** e contrastanti da parte dell'Amministrazione finanziaria che, però, è arrivata ad una conclusione nella [circolare 217/E/2000](#), dove è stata espressa l'opinione secondo cui *"il tenore letterale della norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa si riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette **organizzazioni** (operazioni attive)".*

In pratica, le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della **L. 266/1991 non sarebbero tenute ad aprire la partita Iva** se non svolgono attività diverse da quelle **"commerciali e produttive marginali"** individuate dal [D.M. 25.05.1995](#).

Ciò risulta indirettamente confermato dall'[articolo 30, comma 5, D.L. 185/2008](#), dove viene

affermato che vanno considerate **Onlus “di diritto”** (e quindi sono escluse dalla trasmissione del **modello EAS**) solo quelle organizzazioni di volontariato che **non svolgono attività diverse da quelle marginali** sopra richiamate.

Per le organizzazioni di volontariato, quindi, **l'elenco delle fonti di entrata** contenuto nell'**articolo 5 L. 266/1991** sarebbe **tassativo**: tra queste entrate figurano anche i **rimborsi derivanti da convenzioni**.

E, quindi, per tornare al contenuto della **risposta all'interpello** in commento, l'attività svolta rientra tra quelle **di interesse generale** dirette al perseguimento delle **finalità tipiche delle organizzazioni di volontariato** e, di conseguenza, l'associazione – che risulta regolarmente iscritta al Registro regionale – **“non è tenuta ad aprire la partita Iva né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero”** che corrisponde il contributo.

La risposta all'interpello si preoccupa in più parti di ribadire che la disciplina contenuta nella **L. 266/1991** resterà in vigore **fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (secondo quanto prevede l'**articolo 104, ultimo comma, D.Lgs. 117/2017**).

Non viene, però, approfondito cosa succederà **una volta entrate in vigore le nuove disposizioni** e una volta che la **L. 266/1991** risulterà definitivamente **abrogata**.

L'unico riferimento contenuto nell'interpello è infatti all'[articolo 33 D.Lgs. 117/2017](#) che, all'ultimo comma, ricorda che **“per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”** dello stesso **D.Lgs. 117/2017**.

In pratica, sembra dire l'Agenzia, ciò che puoi fare ora lo potrai fare **anche in futuro**.

Attenzione, però: se è lecito pensare che le nuove regole riguardino le imposte sui redditi, **nessun riferimento**, in alcuna delle disposizioni del **D.Lgs. 117/2017** dedicate alle organizzazioni di volontariato, è posto **per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto**.

Mentre, infatti, la normativa della **L. 266/1991** escludeva espressamente dall'ambito Iva l'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato, **nessuna traccia di esclusione soggettiva è invece contenuta nel D.Lgs. 117/2017**.

Risulta anzi abbastanza pacifico che l'attività di carattere corrispettivo svolta dalle odv, una volta entrata in vigore la nuova disciplina, sarà comunque **soggetta a Iva**.

Stiamo parlando, quindi, oltre che delle **attività commerciali marginali** anche delle **raccolte di fondi** svolte con carattere di abitualità o, come nel caso oggetto dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, dei **corrispettivi da convenzione con enti pubblici**.

Prova ne sia la circostanza che l'[articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#) individua un **regime forfettario** di determinazione delle imposte che esplica effetti anche ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**.

E, se è vero che grazie a questo particolare **regime forfettario** le odv non applicano l'Iva sulle proprie fatture, è però altrettanto vero che alla normativa è posto un **limite di ricavi**, pari a **130.000,00 euro** (limite che, peraltro, risulta "scaduto" al 31 dicembre 2019).

Per chi dovesse avere **entrate di natura commerciale per importi superiori**, il regime forfettario non sarebbe applicabile e si dovrebbe passare ad un **regime Iva ordinario**.

Molte odv che **superano il predetto limite** con le proprie entrate caratteristiche – attualmente prive di imposizione Iva - dovrebbero quindi **cominciare seriamente a preoccuparsi** e ad attrezzarsi per **gestire al meglio il cambiamento di regime**.